



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato SPASARI STEFANO (id FSI 102881)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 8 dicembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del “36° Memorial Edoardo Crespi - Open C” DE SIO FRANCESCO (A.I.) che durante l'ultimo turno, al termine della tolleranza ammessa (60 minuti), si è registrata l'assenza del giocatore Spasari Stefano. Della citata assenza non sono stati preavvertiti né gli organizzatori né gli arbitri, e nessuna giustificazione è stata comunicata a posteriori.

In data 17 dicembre perveniva una nota difensiva da parte dell'incolpato nella quale veniva precisato che: “... dal riesame del bando del torneo Crespi... ho constatato che non ho partecipato all'ultimo turno unicamente perché avevo letto male il bando stesso e che sino al giorno in cui è pervenuto il rilievo ero convintissimo di non aver presenziato unicamente alla premiazione... non è stata una mancanza di rispetto né verso gli organizzatori, né verso l'arbitro e la Federazione che quest'ultimo rappresenta. Mai nei tornei che ho giocato, benché non numerosissimi, ho saltato un turno di gioco perché ho sempre preso molto seriamente il mio impegno sportivo... ho solo letto male il calendario di gioco e mi sono adeguato a ciò che avevo letto (anche se errato)... Sono convinto che quest'esperienza servirà a farmi porre maggior attenzione nella lettura del bando del torneo: non era mai successo prima, non succederà mai più”.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: “Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi”, precisando poi che “il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale..., deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.

Nel caso di specie, se da un lato pare evidente che non ci sia stata la volontà di assentarsi senza previa valida giustificazione, dall'altro è sicuramente censurabile l'errore commesso nella lettura del bando.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato SPASARI STEFANO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 22/12/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Elia Mariano

